



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

Provincia di Cremona

Ufficio Tecnico - Settore Edilizia ed Urbanistica

Via Carioni n. 13 - 26017 Trescore Cremasco

Tel. 0373 - 272234 Fax 0373 - 272232

e.mail tecnico@comune.trescorecremasco.cr.it

Prot. n. 1987 / 2015

Trescore Cremasco, 13.4.2015

ORDINANZA SINDACALE N. 4 /2015 del 13.4.2015

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 256 BIS, COMMA 6 BIS DEL D.LGS N. 152/2006

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

PREMESSO CHE:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola, volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti – vista, nella maggior parte dei casi, l'assenza di impianti – di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione.

DATO ATTO CHE:

- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale, la trinciatura della patata può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico.

RILEVATO CHE:

- ✓ l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree*

interessate” punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;

- ✓ il comma 6-bis dell'articolo 182 del DLgs n. 152/2006 (comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014) stabilisce espressamente quanto segue: “**Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole** consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.

CONSIDERATO, conseguentemente, che la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

RILEVATO che appare necessario:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli, al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

PRESO ATTO delle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. X/2525 del 17.10.2014, la quale stabilisce che, anche nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, la combustione può essere eseguita dal proprietario o possessore del fondo, per soli due giorni, nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa comunicazione al Comune e verifica delle condizioni meteorologiche.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e, nello specifico:

- a) l'art. 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) l'art. 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;

c) l'art. 182 comma 6 il quale consente l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri;

VISTI la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il D.Lgs. 19 agosto 2005, n.214, recante "*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n.353, *Legge quadro in materia di incendi boschivi*;

VISTI gli artt.13, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

ORDINA

1. Le attività di raggruppamento e di abbruciamento in piccoli cumuli devono essere effettuate, in base alla normativa richiamata in premessa, in osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali;
 - effettuate nel luogo di produzione, al fine dar luogo al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.
2. Le predette attività, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, in base alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. X/2525 del 17.10.2014, devono essere effettuate dal proprietario o possessore del fondo, per soli due giorni, nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa comunicazione al Comune e verifica delle condizioni meteorologiche.
3. Le predette attività devono essere effettuate mediante processi o metodi, che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
4. La combustione controllata va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi;
 - e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;

- g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
 - h) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
 - i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
5. La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, fatto salvo quanto disposto al punto 6.
 6. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
 7. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar di Brescia o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

- o che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- o che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line.

Trescore Cremasco, 13 Aprile 2015

IL SINDACO
F.to Angelo Barbati